

lawalert

*le ultime novità in tema di
normative e giurisprudenza*

REGOLAMENTO (UE) 988/2023 - General Product Safety Regulation (GPSR)

Una guida legale sulle misure e gli obblighi imposti dalla nuova normativa europea sulla sicurezza dei prodotti

Il Regolamento è stato adottato per garantire la sicurezza generale dei prodotti di consumo che vengono messi in commercio all'interno del mercato europeo con l'obiettivo, da un lato, di preservare e tutelare la salute dei consumatori e, dall'altro, di garantire l'uniformità della normativa all'interno di tutti gli Stati membri.

Il regolamento andrà a sostituire la direttiva 2001/95/CE e 87/357/CEE sulla sicurezza dei prodotti.

Il Regolamento introduce un nuovo importante obbligo in capo a produttori e rivenditori di prodotti destinati (direttamente o indirettamente) ai consumatori che si va ad aggiungere agli obblighi eventualmente già esistenti per categorie determinate di prodotti.

Si tratta, quindi, di un obbligo generale destinato a funzionare come una "norma ombrello" che va a coprire tutti gli spazi lasciati non regolati da norme di settore specifiche e che riguarda tutti i produttori, anche quelli di prodotti fino ad oggi molto poco regolati.

La norma delega ai produttori ed alla filiera distributiva l'onere di stabilire tramite procedure dedicate il livello di pericolosità dei propri prodotti, mettendo in piedi veri e propri sistemi di analisi, comunicazione, verifica, monitoraggio e reazione con il fine di garantire la massima sicurezza possibile a favore dei consumatori.

☐ Ambito di applicazione

- ✓ Tutti i prodotti (nuovi, usati, ricondizionati, riparati) di consumo immessi o messi a disposizione dei consumatori (anche quando da loro utilizzati anche se non direttamente destinati) nella misura in cui, ed in aggiunta, laddove non esistano disposizioni specifiche del diritto dell'UE aventi lo stesso obiettivo di disciplina della sicurezza dei prodotti;
- ✓ Prodotti messi in vendita online o tramite canali di vendita a distanza se destinati ai consumatori.
- × Sono esclusi:
 - prodotti medicinali, per uso veterinario o umano;
 - alimenti, mangimi e prodotti relativi a settori collegati;
 - piante e animali vivi;
 - sottoprodotti e prodotti derivati di origine animale;
 - prodotti fitosanitari detti anche pesticidi;
 - aeromobili (regolamento (UE) 2018/1139);
 - servizi salvo i prodotti forniti o resi disponibili ai consumatori nel contesto di una prestazione di servizi, compresi i prodotti ai quali i consumatori sono direttamente esposti durante la prestazione di un servizio;
 - attrezzature su cui i consumatori circolano e viaggiano, quando sono gestite direttamente da un prestatore di servizi nel contesto di un servizio di trasporto;
 - oggetti di antiquariato, opere d'arte o oggetti di collezione;
 - prodotti da riparare o ricondizionare prima dell'uso immessi nel mercato e contrassegnati in quanto tali.

❑ Requisiti per un prodotto sicuro

Un prodotto sicuro per essere considerato tale ed essere immesso sul mercato deve rispettare:

1. l'obbligo generale di sicurezza: vengono immessi o messi a disposizione sul mercato solo prodotti sicuri;
2. alcuni aspetti specifici da considerare:
 - I. caratteristiche del prodotto (progettazione, caratteristiche tecniche etc.);
 - II. effetto del prodotto su altri prodotti;
 - III. effetto che altri prodotti potrebbero avere sul prodotto da valutare;
 - IV. presentazione del prodotto, etichettatura;
 - V. categorie di consumatori che utilizzano il prodotto;
 - VI. aspetto del prodotto;
 - VII. (eventuale) caratteristiche di cybersicurezza necessarie per proteggere il prodotto.

❑ Operatori economici

Il regolamento introduce ed amplia gli obblighi imposti dalla normativa europea agli operatori economici, ovvero:

- A. fabbricanti;
- B. rappresentanti autorizzati;
- C. importatori;
- D. distributori.

Tali obblighi sono proporzionati in base al rispettivo ruolo nella catena di fornitura di un prodotto al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute e sicurezza dei consumatori ed impedire l'immissione sul mercato di prodotti pericolosi.

A. *Obblighi dei fabbricanti*

Alcuni dei principali obblighi che incombono sui fabbricanti includono:

- garanzia del rispetto dell'obbligo generale di sicurezza all'atto di immissione del prodotto;
- analisi interna dei rischi e redazione di una scheda tecnica aggiornata;
- indicazioni (numero di tipo, lotto, serie) sul prodotto per identificarlo facilmente o, laddove le misure e la natura del prodotto non lo consentano, sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento;
- riferimenti sul prodotto (o sull'imballaggio) presso il punto unico di contatto al quale il consumatore può rivolgersi;
- informazioni chiare sulla sicurezza nella lingua dello stato membro a cui il prodotto è destinato;
- informazioni ai consumatori in caso di prodotto pericoloso, adottare tutte le misure correttive e informare le autorità di vigilanza tramite il portale Safety Business Gateway.

B. *Obblighi dei rappresentanti autorizzati*

Il fabbricante può nominare mediante mandato scritto un rappresentante autorizzato che esegue i compiti specificati nel mandato tra cui:

- comunicare direttamente con le autorità di vigilanza del mercato;
- informare il fabbricante sull'eventuale pericolosità di un prodotto;
- comunicare alle autorità nazionali competenti qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti con una notifica al Safety Business Gateway;
- cooperare con le autorità nazionali a qualsiasi azione da loro intrapresa per eliminare i rischi dei prodotti.

C. *Obblighi degli importatori*

Gli importatori si obbligano, tra gli altri, a:

- non immettere il prodotto sul mercato se ritiene o ha motivo di credere che sia pericoloso finché non è stato reso conforme;
- informare il fabbricante e le autorità tramite Safety Business Gateway se un prodotto è pericoloso;
- indicare la denominazione commerciale registrata e il nome e le informazioni del punto unico di contatto al quale possono essere contattati sul prodotto (o sull'imballaggio/documento di accompagnamento);
- fornire istruzioni chiare e precise sulla sicurezza in una lingua comprensibile per i consumatori a cui i prodotti sono destinati;
- garantire che l'immagazzinamento o trasporto non comprometta la conformità all'obbligo generale di sicurezza dei prodotti;
- cooperare con le autorità di vigilanza del mercato ed i fabbricanti per garantire che il prodotto sia sicuro;
- verificare che siano a disposizione dei consumatori tutti i canali di comunicazione per presentare reclami e comunicare qualsiasi incidente o problema di sicurezza.

D. *Obblighi dei distributori*

Anche i distributori hanno diversi obblighi da seguire tra cui:

- accertare che il fabbricante e l'importatore abbiano rispettato le prescrizioni previste dal regolamento;
- garantire che durante l'immagazzinamento e il trasporto non si comprometta la conformità dei prodotti;
- non immettere sul mercato prodotti pericolosi e informare immediatamente fabbricante, importatore e le autorità di vigilanza del mercato degli stati membri;
- assicurare l'adozione di misure correttive affinché il prodotto sia conforme.

☐ **Tracciabilità di determinati prodotti**

Per alcuni prodotti, categorie e gruppi di prodotti con rischio grave per la salute e sicurezza dei consumatori, la Commissione può istituire un sistema di tracciabilità al quale aderiscono gli operatori economici che immettono o mettono a disposizione tali prodotti sul mercato.

La tracciabilità consiste nella raccolta e archiviazione di dati che permettono l'identificazione dei prodotti, dei suoi componenti o degli operatori economici coinvolti nonché nelle modalità di visualizzazione e accesso a tali dati, compresa la collocazione di un supporto dati sul prodotto, imballaggio o documento di accompagnamento.

☐ **Fornitori di mercati online**

Il regolamento prevede degli obblighi specifici per i fornitori di mercati online e in particolare:

- designare un punto di contatto unico per comunicare con le autorità di vigilanza del mercato degli stati membri e un punto unico di contatto per i consumatori;
- registrarsi sul portale Safety Gate e ivi indicare le informazioni relative al loro punto di contatto unico;
- disporre di processi interni per garantire la sicurezza dei prodotti;
- seguire quanto stabilito nell'ordine emesso dalle autorità di vigilanza del mercato sui prodotti pericolosi (es. eliminare contenuto dalle interfacce online, disabilitare accesso etc.);
- organizzare le interfacce online per consentire agli operatori commerciali di fornire alcune indicazioni specifiche per ciascun prodotto;
- sospendere la fornitura di servizi agli operatori commerciali che offrono frequentemente prodotti non conformi;
- comunicare tempestivamente le informazioni ai consumatori, agli operatori economici e alle autorità di vigilanza (tramite Safety Business Gateway).

□ Safety Gate e Safety Business Gateway

Con il regolamento è stato modernizzato e sviluppato il sistema di allarme rapido per lo scambio di informazioni che comprende 3 diversi elementi:

1. Sistema di allarme rapido Safety Gate

Si tratta di un sistema di allarme rapido su prodotti pericolosi attraverso il quale le autorità nazionali e la commissione possono scambiare informazioni su tali prodotti; gli Stati membri designa un unico punto di contatto nazionale responsabile almeno di controllare la completezza delle notifiche e trasmetterle alla Commissione per la loro convalida.

2. Portale Safety Gate

Una sezione distinta del sistema Safety Gate destinato a informare il pubblico e consentirgli di presentare reclami.

3. Safety Business Gateway

Un portale web tramite il quale gli operatori economici e i fornitori di mercati online possono adempiere l'obbligo di avvisare le autorità di vigilanza di mercato, i consumatori riguardo prodotti pericolosi e incidenti.

□ Rimedi per i consumatori

Sono previsti diversi rimedi che i consumatori possono adottare laddove vi fosse un prodotto non conforme alle prescrizioni previste nel regolamento e considerato non sicuro, tra questi:

1. Reclamo;
2. Portale Safety Gate;
3. Informazioni fornite dagli operatori economici e fornitori di mercati online ai consumatori;
4. Avviso di richiamo.

□ Sanzioni

La regolamentazione delle sanzioni da applicare nei confronti degli operatori economici e dei fornitori di mercati online in caso di violazione del regolamento è demandata ai singoli Stati membri.

Le norme e misure saranno notificate alla Commissione entro il 13 dicembre 2024, data di applicazione del regolamento.

Il presente regolamento abroga le direttive 87/357/CEE e 2001/95/CEE e sarà applicabile a partire dal 13 dicembre 2024.

Gli Stati membri non ostacolano la vendita dei prodotti conformi alla direttiva 2001/95 e immessi prima del 13 dicembre 2024.

Per una corretta e completa applicazione del regolamento si consiglia di provvedere ad un'analisi specifica del soggetto destinatario.

Per richiedere assistenza e chiarimenti sull'applicazione del regolamento si prega di contattare Roberto Camilli, Partner BDO Law (+39 335 8025268 - roberto.camilli@bdo.it) o Gabriele Ferrante, Senior Manager BDO Law (+ 3381260225 - gabriele.ferrante@bdo.it).

CONTATTI

Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel. 02 58 20 10

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi alle imprese.

BDO Law S.r.l. Sta

La Law Alert viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito legale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il 12 marzo 2024.

BDO Law S.r.l. Sta, società tra avvocati, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2024 BDO (Italia) - Law alert - Tutti i diritti riservati.

www.bdo.it



NEWSLETTER

Vuoi ricevere le notizie da BDO direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.

